

ENTI LOCALI ■ Circolare dell'Interno spiega che i limiti valgono per Province e Comuni oltre 5mila abitanti

Spiragli per le assunzioni

Opportunità estesa a chi non ha rispettato il patto di stabilità - Vincoli per la mobilità

Una significativa apertura all'assunzione di personale da parte degli enti locali: ovviamente per quanto consentito dalle dure regole imposte dalla legge finanziaria.

Così si può riassumere la circolare n. 1/2004 che il ministero dell'Interno, dipartimento per gli Affari interni e territoriali, ha emanato il 9 marzo, per chiarire i dubbi interpretativi sull'applicazione, da parte degli enti locali, dell'articolo 3 della legge 350/03.

In primo luogo si chiarisce che i limiti alle assunzioni non riguardano né i comuni al di sotto dei 5.000 abitanti, né gli altri enti locali (cioè unioni di comuni, comunità montane e consorzi), ma solo quelli con popolazione superiore a 5.000 abitanti e le province. Tutti gli enti locali, compresi quelli che non hanno rispettato il patto di stabilità, possono effettuare assunzioni di personale nell'anno 2004 per i posti unici in dotazione organica non

fungibili, per le categorie protette, per l'esercizio delle funzioni trasferite entro il tetto delle risorse assegnate e per le assunzioni autorizzate nell'anno 2003 dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dello scorso 11 settembre e che non siano ancora state completate. Per quest'ultima fattispecie, occorre fare riferimento alla dotazione organica

provinciali per l'impiego della volontà di utilizzare questo istituto. Obbligo che, analogamente, non si applica nel caso di scorrimento delle graduatorie, mentre è valida per le assunzioni che vengono effettuate tramite il ricorso a nuovi concorsi.

Gli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità potranno, sulla base di quanto previsto da uno specifico

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, assumere una quantità di dipendenti non superiore alla metà del personale cessato dal servizio nell'anno 2003, percentuale ridotta al 20% per gli enti che hanno un numero di dipendenti o un rapporto tra spese per il personale e spese dell'ente significativamente più alto della media nazionale. Se questo decreto non verrà adottato entro il prossimo 30 giugno, si potrà operare in via prov-

visoria sulla base di quanto previsto dal Dpcm dello scorso 11 settembre. Per le assunzioni di personale a tempo determinato la circolare si limita a ricordare che gli enti che hanno rispettato il patto di stabilità non hanno limiti, mentre non prende posizione sulla possibilità di effettuare tali assunzioni entro il tetto del 90% della spesa media sostenuta per questa voce nel triennio 1999/2001 da parte degli enti "virtuosi". Possibilità che è rivendicata dall'Anci ma contestata dal ministero dell'Economia e dal dipartimento della Funzione pubblica.

La circolare chiarisce che la proroga dei contratti di formazione e lavoro riguarda i rapporti in essere allo scorso 1° gennaio, limitatamente alle figure che gli enti hanno deciso di convertire in assunzioni a tempo indeterminato. L'incentivazione delle progettazioni di opere pubbliche, entro il tetto del 2%, si deve intendere al lordo di tutti gli oneri

accessori, compresi quelli a carico degli enti.

Infine, viene precisato che gli enti locali devono prevedere nei propri bilanci, per coprire gli oneri derivanti dal rinnovo del contratto per il biennio economico 2004/2005, un incremento della spesa per il personale, ovvero del monte salari 2003, pari al tasso di inflazione programmata aumentato dello 0,2% per ciascuno dei due anni del biennio. Questo, infatti, è il tetto di spesa fissato dalla legge finanziaria. Per il calcolo degli oneri derivanti dal rinnovo contrattuale del biennio economico 2002/2003 da detrarre ai fini del patto di stabilità, la circolare si limita a ripetere quanto dettato dalla legge finanziaria. Va ricordato che il ministero

dell'Economia ha fissato questa cifra nello 0,99% del monte salari 2002, cioè la differenza tra tasso di inflazione programmato e aumento riconosciuto, mentre l'Anci ritiene che questa percentuale debba essere fissata nel 5,66%, cioè nel totale dell'aumento contrattuale.

ARTURO BIANCO

Le linee guida

Le principali indicazioni della circolare 1/2004

- **I limiti.** I limiti alle nuove assunzioni riguardano solo gli enti con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e le Province
- **Quali assunzioni.** Tutti gli enti, anche quelli che non hanno rispettato il patto di stabilità, possono effettuare assunzioni per i posti unici in dotazione organica non fungibili, per le categorie protette, per l'esercizio delle funzioni entro il tetto delle risorse assegnate e per le assunzioni 2003 non ancora concluse
- **La mobilità.** Utilizzabile solo dagli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità
- **Contratti di formazione.** La proroga riguarda i rapporti in essere al 1° gennaio da convertire a tempo indeterminato
- **Copertura degli oneri.** Previsto un incremento del monte salari pari al tasso di inflazione programmato

Presentata la proroga della devolution

Sul Catasto sì dei sindacati

ROMA ■ La proroga biennale per il Catasto ai Comuni incassa il sì dei sindacati. All'incontro di ieri alla presidenza del Consiglio dei ministri anche la Cgil ha detto sì.

Ieri, come anticipato dal Sole-24 Ore dell'11 marzo scorso, si è svolto un incontro presso il dipartimento del Federalismo della presidenza del Consiglio dei ministri. Alla riunione erano presenti soli i sindacati confederali e il Salfi, l'agenzia del territorio e il rappresentativo del dipartimento, per ufficializzare un "atto dovuto" i cui contenuti erano già noti a tutti: lo slittamento al 26 febbraio 2006 del termine per la devolution catastale ai Comuni.

Ai sindacati è stato infatti presentata la bozza di Dpcm contenente la proroga, che formalmente eleva da tre a cinque anni il termine entro il quale dovrà avvenire il passaggio, contenuto originariamente nel Dpcm del 19 dicembre 2000. Fra l'altro, va sottolineato che Confedilizia aveva indicato come illegittimo anche la fissazione del termine originario da parte di un Dpcm, quindi di anche questa modifica potrebbe essere considerata tale. Ma per ora il Governo non sembra intenzionato a modificare lo strumento legislativo prescelto.

L'ipotesi di proroga, comunque, ha incassato il via libera da parte dei sindacati. «Non siamo contrari alla proroga — spiega Carmine Di Leo, della Funzione Pubblica Cgil — perché il decentramento del catasto deve essere valutato, meditato e soprattutto at-

tuito senza traumi né per i lavoratori né per i cittadini».

Più severo il giudizio di Sebastiano Callipo (Salfi): «Ribadiamo che i problemi delle garanzie per il personale da trasferire rimangono tutti aperti e investono in pieno la sopravvivenza dell'agenzia del Territorio. È una pausa che i contendenti ad affilare le armi. Ci sarà una soluzione politica. Ma forse va fatta una riflessione sulla validità del sistema rappresentativo del dipartimento, a quella del Territorio» Callipo segnala che una delle cause del fallimento è stata la mancanza di concertazione sui percorsi: «Se non sono condivisi sono destinati ad abortire, come è avvenuto in questo caso. Aspettare che si risolvano tutti i problemi per affrontare quelli del personale è una cosa che non va».

Giovedì si era svolta alla commissione Finanze della Camera l'audizione del sottosegretario al ministero dell'Economia e finanze con delega alla complessa vicenda del passaggio del Catasto ai Comuni, Maria Teresa Armosino: «All'audizione ho presentato il quadro normativo all'interno del quale ci muoviamo. E ho precisato che prima della formalizzazione del provvedimento di proroga occorrono tre passaggi: uno, già avvenuto, era la presentazione ai sindacati. L'altro, già iniziato, è la verifica da parte delle competenti commissioni parlamentari. Il terzo è il parere della Stato-Regioni-Città».

SAVERIO FOSSATI



Maria Teresa Armosino (LaPresse)

Slitterà al 2006 il passaggio ai Comuni

Battuta d'arresto per la legge sulle «stragi del sabato sera»

ROMA ■ Imprevista battuta d'arresto per il disegno di legge sulle discoteche, che il 22 marzo dovrebbe arrivare all'esame dell'aula della Camera. La commissione Finanze della Camera ha infatti chiesto di modificare il testo perché alcuni divieti di vendita sugli alcolici comporterebbero un minor gettito fiscale. La legge è stata già approvata in tutti i suoi articoli dalla commissione Affari costituzionali; sono ancora attesi i pareri di altre commissioni. Un nullaosta è giunto dalla Lavoro, mentre la commissione Affari sociali ha dato il via libera facendo alcune osservazioni, suggerimenti cioè che potrebbero anche non essere accolti.

Lo stop è arrivato invece dalla commissione Finanze: il suo parere è sì favorevole, ma a condizione che vengano soppressi tre importanti commi del secondo articolo della legge che potrebbero comportare un minor gettito fiscale. Uno dei commi prevede il divieto a che la pubblicità degli alcolici di qualsiasi tipo sia associata agli eventi sportivi (un

po' come avviene per le sigarette); un altro comma vieta la vendita alcolici anche leggeri lungo le strade dalle 23 alle 8 del mattino, cosa che implicherebbe un minor gettito, mentre l'ultima Finanziaria destinava le accise degli alcolici al finanziamento della ricerca. Questo parere condizionato arriverà alla commissione Affari costituzionali che dovrà decidere se accogliere le indicazioni della commissione Finanze, sopprimendo i commi o modificandoli.

Tutto questo mentre il sindacato del settore, il Silb, rende noti i numeri del comparto secondo i quali oltre un quarto degli italiani si reca almeno una volta all'anno in un locale da ballo: sono stati 15 milioni nel 2003 per oltre cento milioni di presenze. A queste cifre vanno aggiunte altre 30 milioni di presenze di stranieri. Il fatturato complessivo generato lo scorso anno è stato di circa 600 milioni di euro, con un calo del 4% sull'anno precedente e una flessione delle presenze che nella media ha superato il 15 per cento.

Gestione parcheggi senza Iva con concessione «autoritativa»

ROMA ■ L'affidamento in concessione dei parcheggi comunali non è assoggettato a Iva se il Comune mantiene «penetranti poteri autorizzativi». Lo afferma l'agenzia delle Entrate, con la risoluzione 36/E del 12 marzo 2004, nella quale dà risposta negativa all'interpello proposto da una società di gestione dei parcheggi comunali.

Il Comune aveva affidato in concessione a una società l'organizzazione e la gestione del servizio del servizio di sosta regolamentata. La società riteneva che l'operazione fosse imponibile Iva, in quanto la convenzione assumeva aspetto privatistico e l'ambito territoriale della convenzione comprendeva l'insieme di tutte le aree di sosta.

Le Entrate hanno evidenziato che occorre operare, caso per caso, «una distinzione netta tra le attività poste in essere dall'ente nella qualità di pubblica autorità (che esulano dal campo di applicazione dell'Iva) e le attività inquadrabili nella nozione di attività commerciale o agricola, come tali

rilevanti ai fini dell'applicazione del tributo». L'elemento discriminante è «l'autorità che connote le attività esercitate dagli enti pubblici "in quanto pubbliche autorità"».

Esaminando la convenzione le Entrate hanno ravvisato «l'uso di poteri propri della pubblica autorità» in quanto il Comune aveva scelto la forma della concessione a terzi, un accordo «inquadabile nella categoria dei contratti ad oggetto pubblico». Inoltre, il Comune continuava «a mantenere penetranti poteri autorizzativi, relativamente, tra l'altro, "alla installazione e manutenzione della segnaletica identificativa e di indirizzamento ai parcheggi" e si riservava la facoltà di sospensione temporanea, (totale o parziale) del servizio affidato in concessione. Le Entrate hanno perciò escluso dal campo di applicazione Iva l'affidamento in concessione, «essendo attuato nell'ambito di un regime giuridico implicante l'uso di poteri di carattere autoritativo».

SA.FO.

LIBERE PROFESSIONI

SANITA ■ Da lunedì il decreto in scadenza il 22 è all'esame dell'aula della Camera

Privacy, tempi stretti per il voto

Previsti anche i contratti di formazione - Continua lo sciopero degli specializzandi

ROMA ■ Allentamento della privacy sanitaria, sanatoria della vendita delle farmacie comunali, contratti per gli specializzandi: per il decreto legge 10/2004 sulle emergenze sanitarie sta per scoccare l'ora della verità. Da lunedì il decreto, che scade il 22 marzo, sarà all'esame dell'assemblea della Camera, con tanto di votazione delle pregiudiziali di costituzionalità avanzate dal centro-sinistra. Se modificato, il provvedimento dovrà tornare di gran carriera al Senato ed essere votato definitivamente in settimana, pena la decadenza. Ore decisive, dunque, anche perché sul testo pendono più perplessità da parte dei deputati, non solo dell'opposizione. In particolare su due aspetti: la privatizzazione delle farmacie comunali e l'intricatissima "questione specializzandi".

Il testo che arriva in aula a Montecitorio, così come è stato licenziato dalla commissione Affari sociali in sede referente, è identico a quello

I camici bianchi rilanciano: un collegio arbitrale sulle liti

approvato dal Senato. Ma almeno su uno dei punti più controversi, la regolarizzazione della vendita delle farmacie comunali inserita al Senato, pendono il giudizio negativo della commissione Affari costituzionali. Mentre sul contratto degli specializzandi si sta rafforzando il pressing, contrario, della categoria. E grande attesa c'è anche sul parere della commissione Bilancio — che peraltro, come

ROMA ■ Inserire in ogni cartella clinica, al momento del ricovero, un documento con cui il paziente si impegna a non ricorrere all'azione giudiziaria in caso di contestazione sul trattamento ricevuto, affidando la soluzione della controversia a un collegio arbitrale. La proposta è stata avanzata dall'Associazione medici accusati di malpractice ingiustamente (Amami), al primo congresso nazionale inaugurato ieri a Roma.

L'obiettivo della proposta è duplice: ridurre a 180 giorni il tempo per il risarcimento ai pazienti che hanno subito le conseguenze di un errore medico

e tutelare i medici innocenti, evitando loro iter giudiziari che secondo l'associazione durano in media cinque anni. Ma ci sarebbe un terzo vantaggio: sgravare i tribunali delle 15 mila denunce di malpractice l'anno, che peraltro si concludono nel 70% dei casi con l'assoluzione. La soluzione dell'arbitrato — già prevista in un DdI di Antonio Tomassini (Fi) da quasi due anni in attesa dell'esame in assemblea a Palazzo Madama — affida la decisione a un collegio di tre professionisti nominati uno per parte e uno di comune accordo, che si impegnano ad adottare i minimi tariffari previsti.

perché «appare indispensabile evitare una grave violazione del diritto comunitario da parte dell'Italia». A suo giudizio, infatti, se la sentenza della Consulta venisse applicata vanificando le cessioni già avvenute, l'Italia violerebbe due principi «fondamentali» del diritto comunitario: il diritto di stabilimento e quello alla libera circolazione di beni e capitali. E la sanatoria scongiurerebbe «il rischio di

Le novità in arrivo

I contenuti del decreto legge in conversione alla Camera

- **Privacy.** Abrogato l'obbligo di "notifica" al Garante del trattamento dati per medici di famiglia e pediatri nonché l'obbligo di usare misure di riservatezza. Le generalità sulle ricette saranno coperte solo su richiesta del paziente
- **Specializzandi.** Le borse di studio diventano "contratti di formazione specialistica"; gli specializzandi e partecipanti ai corsi di formazione dei medici di famiglia possono effettuare anche sostituzioni di generalisti e guardie mediche
- **Emergenze.** Istituzione di un Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie, le malattie infettive e il bioterrorismo presso la Salute
- **Farmacie comunali.** Sanatoria delle cessioni a società di distribuzione intermedia dei farmaci aggiudicate al momento della sentenza della Consulta del 24 luglio 2003
- **Prevenzione tumori.** Potenziamento dell'attività di prevenzione secondaria dei tumori e dello screening del cancro del colon retto e della mammella
- **Ricerca e innovazione.** Finanziati progetti di ricerca in collaborazione con gli Usa su oncologia, malattie rare e bioterrorismo

un'azione per il risarcimento dei danni subiti dalle imprese (la tedesca Gehe, ndr) a seguito della violazione del diritto comunitario», con tanto di danni per le casse dello Stato.

Altrettanto intricata è poi la situazione dei medici specializzandi, da tempo immemorabile trattati come gli ultimi degli ultimi nella sanità pubblica, eppure inseriti a pieno titolo nel "ciclo produttivo". Nel decreto, con un emendamento inserito al Senato, le borse di studio sono state trasformate in «contratti di formazione specialistica». Uno status che non piace affatto agli specializzandi (si sostituiscono in pratica i contratti di formazione-lavoro). Che resterebbero penalizzati, non solo economicamente. Non a caso è in cantiere uno sciopero nazionale.

R.TU.

brevi dalle categorie

ANTIRICICLAGGIO

Esposto a Bruxelles dai tributaristi Lapet

■ I tributaristi della Lapet hanno inviato un esposto alla Commissione Ue per segnalare «il non corretto recepimento della direttiva 2001/97/Ce sull'antiriciclaggio da parte dell'Italia». Il decreto legislativo di recepimento, il 56/04,

individua tra i destinatari degli adempimenti antiriciclaggio avvocati, notai, dottori commercialisti, ragionieri e revisori contabili, escludendo i tributaristi. La direttiva 2001/97/Ce, per le professioni economiche, cita i revisori, i contabili esterni e i consulenti tributari. «In Italia — afferma il presidente Lapet, Roberto Falcone (nella foto) — si è scelto di escludere quei professionisti come i consulenti tributari i quali, pur non essendo iscritti in albi o registri,

esercitano legittimamente la consulenza nelle materie contabili, fiscali e tributarie. Questi professionisti sono però automaticamente compresi nell'elenco definito dalla Comunità europea in quanto l'attività da essi svolta è la stessa di ragionieri e dottori commercialisti, consulenti del lavoro e revisori contabili».

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Diritto d'accesso sui verbali dell'Ordine

■ Sui verbali del Consiglio dell'Ordine c'è il diritto alla visione degli originali o almeno delle copie. Lo ha precisato il Tar del Lazio con le sentenze 53 e 54 del 9 febbraio 2004 (presidente Franco Bianchi, estensore Santino Scudeller), che ha dato ragione all'Unione giovani dottori commercialisti contro l'Ordine di Latina. L'Unione aveva presentato, per due volte, istanza di accesso ai verbali del consiglio dell'Ordine, in base all'articolo 25 della legge 241/90. L'Ordine aveva rilasciato semplicemente un estratto, ovvero la riscrittura delle informazioni richieste su un comune foglio di carta, senza far mai visionare gli originali. I verbali riguardavano il mancato accreditamento del corso di diritto fallimentare organizzato dall'Ugdg di Latina, cosicché l'Unione riteneva interesse legittimo conoscere argomentazioni e motivazioni della "bocciatura". Per i giudici il ricorso è fondato perché «l'accesso agli atti della pubblica amministrazione — spiegano le sentenze — si collega alla loro ostensibilità, profilo che ne sottolinea la peculiare attitudine a essere mostrati».

CASSE PREVIDENZIALI

La misura della pensione per i biologi

■ L'importo della pensione anticipata per gli iscritti alla Cassa biologi non può essere inferiore a 1,2 volte l'assegno sociale. I requisiti per l'accesso sono 57 anni di età e 5 anni di contributi. Così prevede l'ordinamento della Cassa di previdenza di categoria, al contrario di quanto è stato scritto nell'articolo pubblicato sul Sole-24 Ore il 6 marzo, dove si affermava che la rendita liquidabile non deve essere superiore ad 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale.

Farmacie a rischio Ires. I titolari delle farmacie private, che assommano a 15.435 esercizi (fonte: Federfarma), sono particolarmente colpiti dalla nuova imposta sul trattamento fiscale dell'associazione in partecipazione con apporto diverso da opere e servizi. Tra le farmacie infatti l'associazione in partecipazione è diffusissima: alla data del 31 dicembre 2003, su un campione di 319 farmacie, in circa il 25% risultava in essere un contratto di associazione in partecipazione.

Il motivo di tale incidenza è presto detto: l'alto valore delle farmacie e una legislazione particolarmente restrittiva per la quale la gestione della farmacia è possibile solo in forma di titolarità individuale o tramite società personali i cui soci devono essere tutti farmacisti, ha

Dalla nuova imposta penalizzati gli associati in partecipazione

Sulle farmacie il pericolo Ires

di fatto imposto l'utilizzo (del tutto lecito: Cassazione n. 7026/95 e n. 4996/91) dell'associazione per tutti i casi in cui un soggetto privo dei requisiti imposti dalla normativa farmaceutica intende finanziare l'acquisto di un esercizio farmaceutico per condividerne gli utili.

Il contratto di associazione in partecipazione viene oggi snaturato: in precedenza associato e associante erano soggetti fiscalmente distinti; con la riforma si prevede che la tassazione avvenga unitariamente in capo all'associante sull'intero reddito e che, in aggiunta, venga nuovamente tassato (ancorché, a determinate condizioni, per il solo 40%) l'utile ri-

scosso dall'associato. Analizzando una situazione tipica, in cui titolare e associato apportano ciascuno la metà del finanziamento per l'acquisto della farmacia: fatto 100 l'utile, ripartito al 50%, prima della riforma l'Irpef (in assenza di altri redditi) era pari a 16 per entrambi; oggi invece per 38 sull'associante e per 5 sull'associato (la partecipazione è qualificata). Il reddito al netto della tassazione diminuisce da 68 a 57 (meno 11%) e la pressione fiscale si sposta tutta sull'associante, creando una pesante sperequazione in un rapporto che aveva una

renza, senza duplicazioni. Ma ciò non è possibile per le farmacie, se l'associato non ha i titoli o si trova in condizioni di incompatibilità. Una via d'uscita all'evidente

che andrebbero rimossi i limiti delle leggi speciali, dato che queste leggi sono rivolte alla tutela del bene costituzionale della salute pubblica (Corte costituzionale n. 27/2003 e n. 275/2003).

Nella relazione al decreto legislativo 358/97, che ha introdotto l'articolo 37-bis, si diceva che spesso le norme che limitano la deduzione di costi «a causa della loro ineliminabile imprecisione, provocano indebiti penalizzazioni per comportamenti che non hanno nulla di elusivo». Se le norme possono essere disapplicate quando il contribuente le manipola per ottenere vantaggi tributari indebiti, occorre che lo siano quando condurrebbero a penalizzazioni altrettanto indebiti: quale ipotesi più calzante di questa?

ANGELO BUSANI
GIULIANO GUANDALINI

Possibile il raddoppio della tassazione sulle parti